I.C. S. - "BAGHERIA IV - ASPRA"-BAGHERIA

Prot. 0003751 del 03/06/2020

(Uscita)







Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"BAGHERIA IV - ASPRA"

Via Grotte, snc- BAGHERIA

Tel. -091943333 Fax 091/943057 - e-mail PAIC84900p@istruzione.it

REGOLAMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITÀ TELEMATICA

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Scopo del presente Regolamento è disciplinare le modalità di svolgimento in via telematica delle sedute di tutti gli Organi Collegiali dell'Istituto Comprensivo "Bagheria VI Aspra" e rispondere all'emergenza epidemiologica in corso a causa del Corona virus, limitando la presenza delle persone nei luoghi di riunione.

ART.2 RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- 1. articolo 3 bis l. 241/1990 ("Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati");
- articolo 14, comma 1, l. 241/1990 ("La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2,lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale,ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti");
- 3. articolo 12 d. lgs. 82/2005 e in particolare comma 1 ("Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per larealizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)") e comma 3 bis ("I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo");
- 4. articolo 45, comma 1, d. lgs 82/2005 ("I documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale").

- 5. Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito nella L. n. 13/2020
- 6. Nota del Mistero dell'Istruzione n. 278 del 6/03/2020.
- 7. Nota del Ministero dell'Istruzione n. 279 del 8/03/2020
- 8. Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 in via di conversione
- 9. Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modificazioni

ART. 3 - REQUISITI PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERE

- 1. Per "Seduta telematica" si intende l'adunanza del Consiglio d'Istituto, Collegio docenti e di tutti gli Organi Collegiali effettuata in videoconferenza tramite l'accesso ad una piattaforma telematica individuata e prevede per ogni membro dell'organo Collegiale la facoltà di esprimere il proprio parere sotto forma di approvazione/non approvazione in merito agli specifici punti all'ordine del giorno attraverso la partecipazione in videoconferenza;
- 2. Tutti i componenti di ciascun organo collegiale accettano, in deroga alla normativa che regolamenta l'organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, in particolare all'art.13, e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo strumento adoperato per la riunione, l'urgenza e l'indifferibilità per il funzionamento dell'Istituto dei punti posti all'ordine del giorno;
- 3. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi purché non pubblico o non aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta.

ART. 4 - CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

- 1.Con almeno cinque giorni di preavviso, vengono comunicati via mail a tutti i membri dell'Organo Collegiale in questione:
- ✓ la data di convocazione e l'ordine del giorno;
- √ l'orario di inizio e di conclusione della seduta;
- √ il link con l'invito alla piattaforma telematica individuata per la videoconferenza;
- ✓ la bozza del verbale della seduta e tutta la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno;
- 2.In caso di necessità l'Organo collegiale può essere convocato in seduta urgente con almeno un giorno di anticipo.
- 3.L'ordine del giorno, in caso di necessità può essere integrato fino al giorno precedente alla seduta. In casi gravi e motivati l'o.d.g. può essere integrato nello stesso giorno della seduta.
- 4.I componenti dell'Organo Collegiale che sanno in anticipo di non poter partecipare alla seduta per impegni precedentemente presi sono invitati a comunicarlo prima dall'inizio della riunione stessa;
- 5.Per tutti gli Organi Collegiali nel giorno e orario stabilito il Presidente, accertato il numero legale tramite verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei presenti in ambiente virtuale, dichiara aperta e valida la seduta;
- 6.Tutti i componenti di ciascun Organo Collegiale dichiarano di possedere i requisiti tecnici minimi a garanzia della riunione stessa, in quanto la partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti;
- 7. Aperta la seduta il Presidente del Consiglio d'Istituto (Dirigente, o docente delegato, in caso di Collegio Docenti e di altri Organi Collegiali) invita alla discussione sui singoli punti all'O.d.G. e si procede alla relativa trattazione.

ART.5 - MANIFESTAZIONE DEL VOTO

In tutti gli Organi Collegiali la manifestazione del voto avviene :

- con alzata di mano dei contrari, degli astenuti e dei favorevoli;
- con chiamata nominale e verbalmente.

La modalità di votazione viene stabilita da presidente ad ogni singola votazione.

ART. 6 - VERBALIZZAZIONE

- 1. La verbalizzazione delle adunanze spetta al Segretario verbalizzante che accetta e si impegna a verificare, costantemente, la presenza dei componenti in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la riunione dell'organo collegiale;
- 2. Il componente dell'Organo Collegiale che dovesse disconnettersi dalla seduta per motivi di carattere personale (non dovuti a fattori tecnici), deve farlo presente al presidente e al segretario verbalizzante per consentire il controllo sulla validità della seduta;
- 3. Il verbale deve essere approvato alla seduta successiva dell'Organo ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario, per il Consiglio d'Istituto, e dal Dirigente, o docente delegato, e dal segretario; il verbale può essere pubblicato su apposita sezione del sito con dovuto anticipo, previo avviso a tutti i componenti, per consentire a ciascuno di prenderne visione e procedere alla discussione e approvazione senza darne lettura durante la seduta. E' facoltà di ciascun componente chiedere chiarimenti e modifiche al testo del verbale ovvero esprimere osservazioni in merito;
- 4. I dispositivi del verbale sono immediatamente esecutivi;
- 5. Nel verbale devono essere citati eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione.

ART. 7 – PROBLEMI TECNICI DI CONNESSIONE

- 1. Nell'ipotesi in cui nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse, vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento o la votazione, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell'Organo che sia impossibilitato a collegarsi sulla piattaforma telematica. Se il numero legale non è garantito, l'adunanza dovrà essere rinviata ad altro giorno;
- 2. Qualora impossibilitato al collegamento sia il Presidente dell'organo, la funzione di Presidente sarà svolta dal componente che può ricoprire tale carica in base a quanto previsto dal Regolamento di Istituto e dalle leggi vigenti.

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo legale dell'Istituto e ha efficacia fino alla cessazione delle prescrizioni normative che vietano le riunioni in presenza nelle quali è impossibile garantire le prescrizioni di distanziamento e sicurezza stabilite dalle norme vigenti.
 - 2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 297/94 e successive modificazioni, ovvero, per quanto compatibili, al Regolamento di Istituto vigente, con particolare riferimento all'art.3.

Approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 26.05.2020 Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 28.05.2020